

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio BOCCARUSSO e della società A.S.D. MASSA VESUVIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO BOCCARUSSO, rappresentante legale della A.S.D. Massa Vesuvio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito l'esercizio di attività da parte dell'allenatore sig. Gennaro Paoella nella stagione sportiva 2017-18 nell'interesse della squadra partecipante al campionato di CA5 Serie C2/B, in difetto di tesseramento;

A.S.D. MASSA VESUVIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i predetti soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BOCCARUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MASSA VESUVIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Antonio BOCCARUSSO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. MASSA VESUVIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina